



Bruxelles, 7 giugno 2017
(OR. en)

10081/17

**Fascicolo interistituzionale:
2013/0255 (APP)**

EPPO 24
EUROJUST 89
CATS 66
FIN 358
COPEN 193
GAF 29
CSC 129

NOTA

Origine:	presidenza
Destinatario:	Consiglio
n. doc. prec.:	9476/17
Oggetto:	Progetto di regolamento relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea - Dichiarazione della Commissione

La dichiarazione della Commissione riportata in allegato sarà inserita nel processo verbale della sessione del Consiglio dell'8 e 9 giugno 2017.

Dichiarazione della Commissione

Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce la Procura europea

La Commissione accoglie con favore l'orientamento generale del Consiglio sulla proposta di regolamento che istituisce la Procura europea. La Procura europea dovrebbe diventare un attore fondamentale e pertanto una pietra miliare per la protezione degli interessi finanziari dell'Unione. Rappresenterà inoltre un passo importante verso la creazione di un vero e proprio spazio di giustizia penale nell'Unione europea.

Sebbene ritenga che il progetto di regolamento sia una buona base per l'istituzione della Procura europea, la Commissione desidera formulare la seguente dichiarazione sulle preoccupazioni che ancora nutre in merito agli articoli 31 e 65 e al capo VI del progetto di regolamento.

Articolo 31:

La Commissione ritiene che il principio della libera ammissibilità delle prove debba essere mantenuto nelle indagini e azioni penali promosse dalla Procura europea, vale a dire il principio in base al quale le prove legittimamente raccolte in uno Stato membro dovrebbero essere ammissibili dinanzi agli organi giurisdizionali di merito di un altro Stato membro. Il controllo da parte dell'organo giurisdizionale di merito dell'ammissibilità delle prove presentate dalla Procura europea dovrebbe pertanto limitarsi alla verifica della conformità con i diritti sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare quelli di cui al titolo VI ("Giustizia"), e non basarsi su altri criteri risultanti dal diritto nazionale. Secondo la Commissione il progetto di regolamento, in particolare il considerando 70, non è sufficientemente chiaro e, di conseguenza, potrebbe essere interpretato nel senso che l'organo giurisdizionale di merito può negare l'ammissibilità delle prove presentate dalla Procura europea basandosi su un motivo risultante dal diritto nazionale. Tale interpretazione pregiudicherebbe la fiducia reciproca necessaria per il funzionamento della Procura europea quale procura unica e, in ultima analisi, comprometterebbe l'efficacia delle indagini transfrontaliere. La Commissione tiene a sottolineare che il principio della libera ammissibilità delle prove non pregiudica il diritto dell'organo giurisdizionale di merito di valutare liberamente le prove presentategli.

Articolo 65:

Considerati i diritti sanciti dall'articolo 15 del TFUE e dall'articolo 42 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che riconoscono il diritto di accedere ai documenti di tutte le istituzioni, organi e organismi dell'Unione, la Commissione ritiene che il regolamento 1049/2001 dovrebbe essere pienamente applicabile a tutti i documenti detenuti dalla Procura europea. La piena applicazione del regolamento 1049/2001 non comprometterebbe in alcun modo le operazioni della Procura europea, giacché detto regolamento prevede eccezioni specifiche per le indagini e i procedimenti giudiziari e ammette presunzioni generali di non accessibilità. Tali elementi soddisfano adeguatamente le esigenze di riservatezza bilanciandole con l'interesse pubblico.

Capo VI — Regime di protezione dei dati:

La Commissione ritiene che il regime di protezione dei dati autonomo per la Procura europea sia solo una soluzione temporanea. In conformità con l'articolo 73a del progetto di regolamento e alla luce della posizione che la Corte di giustizia dell'Unione europea potrebbe adottare nel parere 1/15 in relazione alla base giuridica delle norme sulla protezione dei dati, la Commissione valuterà l'opportunità di presentare una proposta legislativa in vista di modificare o abrogare le disposizioni relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte della Procura europea. Oltre alla base giuridica, la Commissione nutre particolari preoccupazioni soprattutto per l'articolo 36e, paragrafo 2, lettera c), che subordina il trattamento dei dati da parte della Procura europea per fini diversi da quelli per cui sono stati raccolti al diritto processuale nazionale.
